



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III°  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione presso  
l'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato la se-  
guente

### Ordinanza

nel procedimento penale a carico di  
Civelli Antonio fu Giuseppe, di anni 59, nato a Milano  
e residente a Firenze, Senatore del Regno.

### imputato

del delitto di diffamazione a senso dell'art. 393 prima par-  
te Codice Penale, e del delitto di ingiuria a senso dell'ar-  
ticolo 395 primo capoverso detto codice.

Per avere in Milano, nel 2 novembre 1908, comunicando  
con più persone, attribuito a Pettorali Antonio un fatto  
determinato e tale da offenderne l'onore o la reputazio-  
ne, e cioè il fatto di avere commesso dei furti nella  
compilazione di alcuni indotari di carattere a stan-  
za.

E per avere, nelle stesse circostanze di tempo e lu-  
go, comunicando con più persone ed in presenza di  
esso Pettorali Antonio, offeso l'onore, la reputazione  
o il decoro del medesimo col reiterato epiteto di "falsario".

Attesochè con denuncia scritta in data gennaio 1909,  
senza indicazione di giorno, (f. 2) indirizzata al Pro.

curatore del Re di Milano, e poi ratificata il 9 marzo successivo avanti il Senatore delegato all'istruttoria (f. 10), Pettorali Antonio sporse querela contro il Senatore Antonio Civelli, attribuendogli i fatti specificati in epigrafe.

Atteso che dagli atti assunti sia principalmente emerso che l'una sottrazione di caratteri tipografici era andata consumando al Tambo della Ditta Civelli nella sede della casa in Milano, come è dimostrato dalla ordinanza del Giudice Istruttore di detta città in data 8 aprile 1909 (f. 28), con la quale, ritenuta accertata la prova generica del furto, fu dichiarato non luogo a procedere solammente perché ne erano rimasti ignoti gli autori.

Atteso che, essendo questa la ragione vera della differenza di quantità fra l'inventario compilato dal Pettorali nel novembre 1908 e l'altro da lui stesso formato a fine giugno detto anno, il quale, a sua volta, non corrispondeva né ai precedenti inventari di lui, né a quello ufficiale del 1904, si possa bene intendere come dovesse meravigliarsi l'on. Civelli della diversa ragione che il Pettorali ne ricercava nel calo naturale dei caratteri, e come gli accadesse perciò di contrapporre quelle asserzioni, che dovrebbero ora somministrare il materiale dell'imputazione.

Atteso che, tra una vivacità delle parole colle quali l'on. Civelli traduceva il suo pensiero, tenuto conto delle sue condizioni di spirito nel momento in cui le pronunciava, apparisca evidente come la sua intenzione fosse quella di non menar buona al Pettorali la assurdità delle sue giustificazioni, anziché di ingiuriarlo e tanto meno di diffamare il Pettorali stesso. Ciò è ancor meglio dimostrato dalla circostanza deposta dal teste Macchi (f. 11) e cioè che, avendo egli osservato come il Pettorali fosse ben insufficiente alle operazioni di contabilità a lui

afidate, ma fosse un galantuomo incapace di fare dei falsi, l'on. Cicali non replicò alcuna parola in contrario.

Uttepelle<sup>7</sup> pertanto, risultando manifesto come man-  
casse nell'on. Cicali l'elemento intenzionale, la  
volontà cioè di diffamare, l'animus iniuriandi,  
debba in suo confronto dichiarare non farsi luogo  
a procedere per inesistenza di reato.

Per questi motivi  
Visti gli art. 14 del Reg. Giud. del Senato e 2° Cod. Proc.  
Penale,

Sulle conformi conclusioni del P. M.  
Dichiarò non farsi luogo a procedere contro il  
Senatore Antonio Cicali per inesistenza dei rea-  
ti di diffamazione ed ingiuria a lui imputati da  
Pettorali Antonio.

Roma 15 luglio 1909.

Un Rattario  
" Guglielmo Pettorali  
" Antonio Lepore  
" Gerardo  
" Carlo Guata  
" Gianmario  
" Calcedonio

Intanto con